

	<b>COMUNE DI OPPIDO LUCANO</b>
	<b>(Provincia di Potenza)</b>
	<b>AREA TECNICA</b> - Via Bari, 16 – 85015 Oppido Lucano – <a href="http://www.comune.oppidolucano.pz.it">www.comune.oppidolucano.pz.it</a> -
	tel. 0971.945002, fax 0971.945682 – C.F. 80004850766 – P. IVA 00531090769

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 2 – AREA TECNICA –**

Registro Speciale	N. 085	Del	05/12/2016
<b>REGISTRO GENERALE</b>	<b>N. 184</b>	<b>Del</b>	<b>05/12/2016</b>

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione lista di carico relativo ai canoni di natura enfiteutica dei terreni allodiali (livelli), di quelli legittimati ora allodiali, e di quelli ancora civici, per gli anni 2011/2015.
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Vista la Legge n° 1766/1927;  
Visto il R.D.L. n° 332/1928;  
visto l'art. 66 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state trasferite alla Regione tutte le funzioni amministrative relative agli usi civici;  
Vista la L.R. n° 57/2000;  
Vista la L.R. n° 25/2002;  
Vista la L.R. n° 15/2008;  
Vista la legge n. 142/90 e la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 100/2002;  
Visto il vigente Statuto dell'Ente ed il regolamento generale delle entrate;  
Visto il D. L.vo n° 267/2000;  
Premesso che il Comune di Oppido Lucano - a seguito dell'analisi e della verifica dell'Inventario Regionale nel quale sono contenuti i dati relativi ai beni civici ed alle terre c.d. "legittimate" (gravate da canoni di natura enfiteutica) - ha constatato che nel proprio territorio comunale vi sono beni civici (*in Demani aperti*) e terre c.d. "legittimate" (o "allodializzate") gravate da canoni (livelli) di natura enfiteutica (*in Demani chiusi*);
- che tali beni, dal 1927 ad oggi, sono stati individuati e regolamentati da Atti e Provvedimenti Giuridici emanati dalle Autorità preposte in ottemperanza alla L. n. 1766 del 16/06/1927 e del relativo Regolamento di attuazione n.332 del 26/02/1928, nonché conformemente alle successive disposizioni di legge (nazionali e regionali) promulgate in materia di usi civici;
- che, nel corso dei passati decenni, le terre gravate dal vincolo di "Uso Civico" sono state oggetto di usurpazioni, occupazioni abusive nonché di compravendite tramite atti notarili, che - in quanto sprovviste dell'autorizzazione preventiva del Commissario per la Liquidazione degli Usi civici o della Regione Basilicata ex art. 12, comma 2, legge 1766/1927 - sono inidonee a produrre validi effetti giuridici;
- che i terreni ancora civici, rientrando nella nozione di proprietà pubblica – come sottolineato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, Rassegna dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, n. 2/2006, *infra* pag. 31 –, sono inalienabili e non usucapibili, mentre gli usi civici ivi risultanti sono imprescrittibili;
- Visto l'art. 9 della L.R. 57/2000 così come modificato per ultimo dalla L.R. 15/2008 che, parlando espressamente di "**canone corrente**", chiarisce definitivamente i dubbi interpretativi delle norme in materia sottolineando l'obbligo che hanno i Comuni di riscuotere i canoni annuali;
- Premesso che con la Legge Regionale n° 57 del 12/09/2000, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n° 25 del 05/07/2002 e in ultimo dalla L.R. n° 15/2008, avente ad oggetto usi civici e loro gestione, in attuazione della Legge n° 1766 del 1927 e R.D. n° 332/1928, è stata introdotta una nuova disciplina inerente le terre gravate da usi civici e da livelli;
- che questo Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 29/12/2015, ha preso atto delle modifiche approvate alla L.R. 57/2000 dalla L.R. 25/2002 e dalla L.R. n° 15/2008 e fissato il canone annuale pari ad € 6,75 ad ettaro soggetto a rivalutazione come per legge, per totale € 12,15 per ettaro;

Premesso	<p>che la qualificazione giuridica del diritto costituito con la quotizzazione anteriore al 1927 e con la legittimazione si rileva dal dettato dell'art. 24 della L. 1766/1927: trattasi, in realtà, di un rapporto nel quale predominano, sotto ogni aspetto, particolari caratteri nettamente pubblicistici; Il carattere di specialità e di pubblicità sono evidenziati dal particolare vincolo della destinazione del capitale di affrancazione ad un interesse pubblico (art. 24 L. 1766/1927 in riferimento ai canoni imposti con la legittimazione e con tutte le quotizzazioni, anche quelle precedenti al 1927), qual è quello della realizzazione di opere permanenti di interesse generale della popolazione; altro elemento che rivela l'intenzione del legislatore di garantire un equivalente interesse pubblico nonostante la liquidazione dell'uso civico, è il criterio di determinazione del capitale del canone (art. 10 L. 1766/1927); questo deve corrispondere al valore del fondo ed è, quindi, nettamente superiore a quello previsto dalla legge 607 del 1966 (sulle enfiteusi private), che lo stabilisce in una somma pari a 15 volte il valore del canone, calcolato in base al reddito dominicale;</p>
Vista	<p>l'Ordinanza del Tribunale di Potenza del 29/03/2007 secondo cui, relativamente a canoni imposti su terreni ora allodiali (ex civici) e provenienti da quotizzazioni precedenti al 1927 (la stessa situazione presente nel Comune di Oppido Lucano), si ha che <i>"il mancato pagamento del canone protrattosi per un periodo ultraventennale non comporta l'usucapione a favore dell'enfiteuta, ma solo la prescrizione quinquennale (nella specie, comunque, non dedotta con l'opposizione all'esecuzione) del debito per le annualità scadute"</i>; in tale Ordinanza si arriva a definire le quotizzazioni precedenti al 1927 come delle vere e proprie enfiteusi proprio in base alla considerazione che l'imposizione a tempo indeterminato del canone annuo è incompatibile con l'essenza stessa della proprietà, riconfermando l'esistenza della <i>"obbligazione di corrispondere il canone annuo a favore del Comune, senza limite temporale, fino all'eventuale affrancazione"</i> ai sensi dell'art. 32 del R.D. 03/12/1808 e s.m.i.;</p>
Premesso	<p>che agli atti di questo Comune, proveniente dall'Inventario Regionale, è presente la Relazione istruttoria dei Demani di Oppido Lucano redatta dall'Istruttore Perito Revisore F. Jurilli nell'anno 1951 per il Commissariato per gli Usi Civici di Bari;</p> <p>che a detta relazione sono allegate n. 6 tavole particellari e un ruolo contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usurpazioni legittimabili;</li> <li>- Particelle a reintegrarsi;</li> <li>- Possessi comunali.</li> </ul> <p>che dalle n. 6 tavole particellari e dal ruolo si evince il posizionamento di tutti i terreni allodiali e di quelli arbitrariamente occupati del comune di Oppido Lucano divisi in quote demaniali scaturite dalle antiche quotizzazioni precedenti al 1927 eseguite ai sensi della Legge 01/09/1806;</p>
Visto	<p>l'art. 32 del Regio Decreto 03/12/1808 (istruzioni per l'esecuzione della Legge 01/09/1806) secondo cui: <i>"I cittadini concessionari, qualunque sia stato il modo di divisione, saranno riguardati come padroni delle quote loro spettate, e godranno di tutta la pienezza del dominio e della proprietà, con farne liberamente uso, salve le eccezioni espresse nell'articolo precedente. Saranno però tenuti alla corresponsione del reddito, e <b><u>si darà luogo alla devoluzione dei fondi conceduti pel reddito non pagato per un triennio</u></b>"</i>;</p>
Considerato	<p>che è stato costituito lo stato generale delle ditte enfiteutiche e l'aggiornamento dell'elenco delle ditte occupanti i terreni ancora civici;</p> <p>che nell'allodializzazione (o privatizzazione) dei terreni ex demaniali ai sensi all'art. 10 della Legge 1766/1927 ed all'art. 26 del R.D. 332/1928, è stato imposto un canone di natura enfiteutica che si reputa perenne in quanto il relativo capitale di affrancazione è vincolato</p>

dall'art. 24 della L. 1766/27 alla realizzazione di opere di pubblico interesse;

che i canoni che vengono corrisposti in base all'art. 10 della L. 1766/1927 non sono frutto di libera intesa pattizia (come nell'enfiteusi "privata" disciplinata dal Codice Civile) in quanto il canone è rapportato unicamente al valore del terreno;

che l'assenza di un rapporto enfiteutico riconducibile a quello disciplinato dal Codice Civile è palese atteso che trattasi di enfiteusi atipiche e di diritto pubblico;

Visto	il Parere n. 18 del 20/07/2006 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, che sottolinea l'obbligatorietà per i Comuni di riscuotere i canoni canone di natura enfiteutica ex L. 1766/1927, ribadendo che tali canoni e livelli <i>"nell'Italia meridionale derivano dalla allodiazione di antiche proprietà collettive che, come tali, godono della imprescrittibilità nonché della inalienabilità e della inusufruttibilità"</i> ;
Preso atto	che detti canoni sono di <i>"natura enfiteutica"</i> e non <i>"enfiteutici"</i> , e, conseguentemente soggetti soltanto alla legge speciale n. 1766 del 16/06/1927 ed al Regio Decreto n. 332 del 26/02/1928, con esclusione espressa dell'applicabilità della disciplina civilistica;
Considerato	che altresì il già citato Parere n. 18 del 20/07/2006 della Corte dei Conti chiarisce che non è applicabile ai predetti usi civici la L. n. 16 del 29/01/1974 ovvero gli enti locali non possono ritenersi facoltizzati a rinunciare alla riscossione di canoni, censi, livelli o altro del genere di cui siano titolari;
Vista	la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 29/12/2015 con cui è stato fissato il canone annuale pari ad € 6,75 ad ettaro soggetto a rivalutazione come per legge, per totale € 12,15 per ettaro;
Ritenuto	necessario approvare la lista di carico per la riscossione dei predetti canoni anticipati di natura enfiteutica, che dovrà avvenire mediante notifica della richiesta di pagamento, per gli anni dal 2011 al 2015;

## DETERMINA

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che i criteri e le modalità per il calcolo dei canoni di natura enfiteutica in questione sono quelli approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 29/12/2015 con cui è stato fissato il canone annuale pari ad € 6,75 ad ettaro soggetto a rivalutazione come per legge, per totale € 12,15 per ettaro;
- 3) di approvare la lista di carico dei canoni di natura enfiteutica ad oggi non affrancati come da tabella allegata, dando atto che la stessa non viene pubblicata all'Albo on line per motivi di privacy e rimane depositata presso questi uffici comunali per la consultazione da parte degli interessati;
- 4) che la riscossione dei suddetti canoni di natura enfiteutica dovrà avvenire a mezzo richiesta formale di pagamento sul C.C.P. n° 14316855 intestato al Comune di Oppido Lucano – Servizio tesoreria con causale "Pagamento canoni di natura enfiteutica";
- 5) di prendere atto che i canoni di cui sopra dovranno essere richiesti a cura dell'Ufficio Tecnico – Servizio Gestione del Territorio, mediante notifica della richiesta di pagamento;
- 6) al fine di cui al precedente punto, di attestare che le fonti dei dati utilizzate per l'elaborazione degli avvisi e degli atti sono le banche dati in possesso dell'Amministrazione Comunale, del Commissariato agli Usi Civici di Potenza, dell'Archivio Usi Civici della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia del Territorio di Potenza, dall'IFEL (ex Anci-Cnc), di Poste Italiane S.p.A.;

- 7) di prevedere che gli importi richiesti andranno versati entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta di pagamento, con la possibilità di rateizzare quanto dovuto in un massimo di quattro rate mensili;
- 8) che in caso di mancato versamento, la somma dovuta, sarà riscossa con le procedure di legge;

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA**  
**(Ing. Donato M. RAMUNNO)**